

**DELIBERAZIONE 9 MARZO 2023**

**93/2023/R/GAS**

**MISURE URGENTI PER IL CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1241<sup>a</sup> *bis* riunione del 9 marzo 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2301 della Commissione del 23 novembre 2022 (di seguito: regolamento di esecuzione della Commissione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e come successivamente integrata e modificata (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica, ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: il Ministro) 14 marzo 2022 (di seguito: decreto 14 marzo);
- il decreto del Ministro 1 aprile 2022, n.138 (di seguito: decreto 1 aprile);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 (di seguito: decreto-legge 17 maggio 2022);
- il decreto del Ministro 22 giugno 2022, n. 253 (di seguito: decreto 22 giugno);
- il decreto del Ministro 20 luglio 2022, n. 287 (di seguito: decreto 20 luglio);
- il decreto-legge "Aiuti-quater" dell'11 novembre 2022;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e il relativo Allegato A, recante il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da

gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e l’allegato “Testo Integrato del Bilanciamento Gas” (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2017, 782/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e l’allegato “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” o RTTG come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas;
- deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 110/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 165/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 189/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2022, 261/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 261/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 274/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2022, 349/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 349/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 440/2022/R/gas (di seguito: 440/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 442/2022/R/gas (di seguito: 442/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2022, 614/2022/R/gas (di seguito: 614/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2023, 3/2023/R/gas (di seguito: 3/2023/R/gas);
- l’atto di indirizzo del Ministro del 24 febbraio 2022;
- l’atto di indirizzo del Ministro del 16 novembre 2022, prot. Autorità n. 58951 del 17 novembre 2022 (di seguito: atto di indirizzo 16 novembre 2022);
- la comunicazione del Ministro del 29 dicembre 2022, prot. Autorità 70934 del 30 dicembre 2022 (di seguito: comunicazione 29 dicembre 2022);
- la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam o responsabile del bilanciamento) del 17 gennaio 2023, prot. Autorità 3309 del 18 gennaio 2023 (di seguito: comunicazione 17 gennaio 2023);

- la comunicazione della società Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito: Edison) del 25 gennaio 2023, prot. Autorità 5444 del 26 gennaio 2023 (di seguito: comunicazione 25 gennaio 2023);
- la comunicazione della società Ital Gas Storage S.p.A. (di seguito: IGS) del 6 febbraio 2023, prot. Autorità 8166 del 6 febbraio 2023 (di seguito: comunicazione 6 febbraio 2023);
- la comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: MASE) del 20 febbraio 2023, prot. Autorità 12236 del 20 febbraio 2023 (di seguito: comunicazione 20 febbraio 2023);
- la comunicazione dell’Autorità del 23 febbraio 2023, prot. Autorità 13147 (di seguito comunicazione 23 febbraio 2023);
- l’atto di indirizzo del Ministro del 6 marzo 2023, prot. Autorità 15944 dell’8 marzo 2023 (di seguito: atto di indirizzo 6 marzo 2023);
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall’Autorità.

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto-legge 17/22 ha previsto, all’articolo 21 di ottimizzare il ciclo di iniezione per l’anno termico dello stoccaggio 2022/2023 al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione;
- alla luce del perdurare del conflitto tra Ucraina e Russia, il Ministro ha emanato ulteriori disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale finalizzate a raggiungere i livelli tecnici intermedi di riempimento degli stoccaggi necessari per non pregiudicare l’obiettivo del 90% di riempimento a fine campagna,
- in particolare, ai sensi del decreto 22 giugno e del decreto 20 luglio, in attuazione del decreto-legge 17 maggio 2022, è stato affidato rispettivamente al responsabile del bilanciamento ed al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) il compito di accelerare il riempimento degli stoccaggi nazionali attraverso il c.d. servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza (di seguito: stoccaggio di ultima istanza);
- con la deliberazione 274/2022/R/gas, l’Autorità ha definito le modalità di approvvigionamento del gas da parte del responsabile del bilanciamento nel quadro dello stoccaggio di ultima istanza nonché le modalità di anticipo degli ammontari economici a tal fine necessari da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali. Tale anticipo è stato successivamente rimodulato con le deliberazioni 349/2022/R/gas e 442/2022/R/gas;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto 22 giugno, i quantitativi di gas naturale iniettati dal responsabile del bilanciamento, nel quadro del servizio di stoccaggio di ultima istanza, devono essere resi disponibili agli operatori di mercato nel corso dell’inverno 2022-2023, secondo le modalità definite con atto di indirizzo del Ministro, sentita l’Autorità;

- l'articolo 1, comma 5, del decreto 20 luglio prevede che i quantitativi di gas naturale iniettati dal GSE nel quadro dello stoccaggio di ultima istanza siano venduti secondo le modalità definite con il medesimo atto di indirizzo di cui al precedente alinea, sentita l'Autorità;
- con l'atto di indirizzo 16 novembre 2022, il Ministro ha individuato i criteri per la vendita del gas stoccato dal responsabile del bilanciamento e dal GSE nel quadro del servizio di stoccaggio di ultima istanza; in particolare l'atto di indirizzo prevede l'offerta prevalentemente attraverso prodotti a termine, per la maggior parte, nonché con prodotti a pronti negoziati secondo modalità definite dall'Autorità, cui compete anche la definizione di prezzi minimi di offerta, tenendo conto degli scenari di prezzo;
- con la deliberazione 614/2022/R/gas, l'Autorità ha dato attuazione a quanto di competenza stabilendo, tra le altre cose:
  - la negoziazione da parte del responsabile del bilanciamento dei quantitativi di gas di stoccaggio di ultima istanza destinati alla vendita a pronti nell'ambito del comparto AGS del mercato del giorno prima e del mercato infragiornaliero organizzati e gestiti dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: GME)
  - la negoziazione da parte del responsabile del bilanciamento delle relative offerte anche per conto del GSE, analogamente a quanto già fatto nella fase di acquisizione dei volumi per lo stoccaggio di ultima istanza assegnati al medesimo GSE;
  - i criteri per la definizione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui ai punti precedenti;
  - la possibilità per il GSE di offrire una parte dei propri quantitativi anche sul Mercato del Giorno Prima (MGP) e Mercato Infragiornaliero (MI) organizzati dal GME, sulla base di criteri definiti in un'apposita proposta previa approvazione dell'Autorità. Tale proposta, in particolare, deve definire i prezzi e le tempistiche di offerta tenendo conto della normativa in materia di trasparenza e integrità dei mercati energetici all'ingrosso.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- Snam, con la comunicazione 1 dicembre 2022, ha prospettato al Ministero ed all'Autorità alcune azioni per favorire il mantenimento del gas presso il sistema di stoccaggio ed in particolare l'attivazione del servizio di riempimento di ultima istanza nel mese di dicembre 2022, fino alla concorrenza di un volume di 500 milioni di metri cubi, secondo le modalità di cui alla deliberazione 274/2022/R/gas;
- con la comunicazione 29 dicembre 2022, il Ministro, rilevando l'esigenza di porre l'attenzione per i prossimi mesi a mantenere il più possibile il gas in stoccaggio in vista del prossimo anno termico dello stoccaggio (2023/2024) ed in linea con il regolamento di esecuzione della Commissione che ha stabilito dei livelli intermedi di mantenimento di gas in stoccaggio per il 2023, ha formulato l'assenso a che Snam continui a fornire il servizio di riempimento di ultima istanza alle medesime condizioni definite nel decreto 22 giugno 2022, fino a un valore massimo di ulteriori

500 milioni di mc di gas, purché la medesima società verifichi giorno per giorno l'andamento dei prezzi *forward* e proceda all'acquisto solo nel caso emergano condizioni di convenienza economica;

- con la deliberazione 3/2023/R/gas, l'Autorità ha definito i criteri funzionali all'attuazione per i prossimi mesi del 2023 del servizio di ultima istanza da parte del responsabile del bilanciamento, in linea con le indicazioni fornite dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con la comunicazione 29 dicembre 2022.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la comunicazione 17 gennaio 2023, Snam ha aggiornato il Ministero e l'Autorità in merito all'andamento dei servizi addizionali posti in essere per preservare per quanto possibile le giacenze di gas presenti presso il sistema di stoccaggio di proprietà di Stogit. Tra le altre cose, la sopra richiamata comunicazione evidenzia che:
  - con riferimento al servizio di iniezione in controflusso associato al conferimento di capacità di erogazione per l'anno termico 2022/23, è stato reso disponibile nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2022 un volume di circa 600 milioni di metri cubi. Tale servizio, è stato completamente allocato;
  - con riferimento al servizio di iniezione in controflusso con associato il conferimento implicito di capacità di spazio per l'anno termico 2023/24 e relativa prestazione di erogazione è stato reso disponibile nel corso del mese di dicembre 2022 e prorogato a gennaio 2023 un volume di circa 500 milioni di metri cubi, anche in questo caso il servizio è stato completamente allocato;
- alla luce di quanto sopra, tenuto conto del particolare interesse manifestato da parte degli operatori di mercato e del perdurare della situazione di incertezza del mercato del gas, con la medesima comunicazione 17 gennaio 2023, Snam si è resa disponibile ad offrire ulteriori quantitativi di capacità di iniezione in controflusso con associato il conferimento implicito di capacità di spazio per l'anno termico 2023/24 e relativa prestazione di erogazione;
- con la comunicazione 25 gennaio 2023, Edison ha manifestato la propria disponibilità ad offrire servizi di stoccaggio aggiuntivi in controflusso, in linea con quanto già fatto da Stogit, con l'obiettivo di massimizzare lo spazio disponibile per il sistema e confermare lo spazio conferito nel corrente anno termico;
- con la comunicazione 6 febbraio 2023, anche IGS si è resa disponibile ad offrire servizi di stoccaggio aggiuntivi in controflusso ed a conferire implicitamente la capacità di spazio e di erogazione per l'anno termico dello stoccaggio 2023-24, ai titolari delle giacenze di gas consuntivate al termine del periodo di iniezione;
- con la comunicazione 20 febbraio 2023, il MASE ha chiesto all'Autorità di valutare con urgenza gli interventi regolatori più opportuni per consentire che i gestori degli stoccaggi possano fornire:
  - un servizio di controflusso secondo modalità compatibili con quelle proposte nelle comunicazioni richiamate nei punti precedenti;

- un servizio che preveda la disponibilità di capacità di spazio pari alla giacenza al 1° aprile con prestazione di iniezione ed erogazione nel solo periodo invernale 2023/2024, allocabile ad asta secondo le normali procedure, con capacità offerta pari alla giacenza degli utenti che si prevede di avere al 31 marzo, al netto delle capacità già allocate (con controflusso e altri servizi già conferiti);
- con la comunicazione 23 febbraio 2023, l’Autorità ha inviato al MASE una descrizione degli interventi regolatori necessari per consentire l’implementazione dei servizi richiesti;
- con l’atto di indirizzo 6 marzo 2023, il Ministro, a seguito dello scambio di comunicazioni di cui ai punti precedenti, ha invitato l’Autorità e le imprese di stoccaggio, secondo quanto di competenza, ad offrire servizi volti ad incrementare la giacenza degli stoccaggi e accelerare il nuovo ciclo di riempimento 2023/2024 mediante i predetti servizi; a tal fine il Ministro ha altresì rappresentato che, anche per la prossima campagna di iniezione, l’offerta dello spazio di stoccaggio di modulazione, oggetto del prossimo decreto periodico ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sarà suddivisa in un prodotto di punta per i clienti finali di cui al medesimo articolo 18, in un prodotto di tipo uniforme e in altri prodotti che amplino l’offerta di flessibilità.

**RITENUTO CHE:**

- alla luce delle attuali condizioni di mercato, sia opportuno implementare i servizi prospettati al fine di preservare le giacenze disponibili e facilitare il nuovo ciclo di riempimento degli stoccaggi per l’inverno 2023/2024;
- sia al contempo necessario definire procedure trasparenti e idonei criteri per i prezzi di riserva, al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti interessati ed una corretta valorizzazione del servizio in linea con quella valutabile sulla base dell’andamento del mercato;
- sia, in particolare, opportuno definire dei prezzi di riserva che tengano conto delle specifiche caratteristiche del servizio offerto e che siano in linea con i criteri definiti al comma 15.5 del RAST;
- sia, infine, utile prevedere anche per il prossimo anno termico ulteriori misure per sostenere il riempimento degli stoccaggi

**DELIBERA**

1. di confermare, anche per il prossimo anno termico dello stoccaggio, in deroga alla regolazione vigente ed in continuità con quanto disciplinato per il corrente anno termico dello stoccaggio, che i costi dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio



- non siano applicati agli utenti dello stoccaggio ma coperti attraverso il meccanismo di equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio di cui all'art. 28 del RAST;
2. di prevedere che le imprese di stoccaggio rendano disponibili a tutti i soggetti interessati i seguenti servizi:
    - a. *servizio di riempimento in controflusso* che prevede la disponibilità di capacità di iniezione nella corrente fase di erogazione, associata ad una corrispondente capacità di spazio per l'anno termico 2023/2024 e capacità di iniezione ed erogazione per i servizi di punta o uniforme nella fase di erogazione dell'anno termico 2023/2024;
    - b. *servizio di giacenza residua* che prevede l'allocazione di capacità di spazio per l'anno termico 2023/2024 e di corrispondente capacità di iniezione ed erogazione per i servizi di punta o uniforme nella fase di erogazione dell'anno termico 2023/2024;
  3. di prevedere che il servizio di riempimento in controflusso sia reso disponibile anche ai soggetti che non dispongono di capacità per l'anno termico in corso e sia conferito mediante l'allocazione di capacità di iniezione nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 16 del RAST con associata implicitamente la corrispondente capacità di spazio ed erogazione per l'anno termico 2023/2024;
  4. di prevedere che il servizio di giacenza residua sia allocato mediante le procedure di cui all'articolo 15 del RAST ed il relativo corrispettivo di assegnazione sia determinato ai sensi del comma 23.3 del RAST;
  5. di prevedere che qualora al 31 marzo 2023 la giacenza di un utente dovesse risultare inferiore al 95% della capacità di spazio precedentemente conferita per l'anno termico 2023/2024 sulla base del servizio in controflusso ovvero del servizio di giacenza residua, la quota di capacità eccedente rientri nella disponibilità dell'impresa di stoccaggio per il conferimento, fermo restando il pagamento dei corrispettivi;
  6. di definire il prezzo di riserva dei servizi di cui al punto 2 secondo i criteri descritti nell'Allegato A al presente provvedimento;
  7. di stabilire che i criteri di cui al punto precedente siano applicati anche ai servizi di modulazione e di punta con iniezione stagionale eventualmente offerti in conferimento nel corrente mese di marzo per il prossimo anno termico 2023/2024;
  8. di dare mandato al Direttore delle Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale di trasmettere i criteri di cui al punto 6 alle imprese di stoccaggio, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza;
  9. di notificare il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato A, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, alla società Edison Stoccaggio S.p.A., alla società Ital Gas Storage S.p.A., alla società Snam Rete Gas S.p.A.;
  10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), ad eccezione dell'Allegato A.

9 marzo 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*